



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 26/11/2024 N° 427

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2024. PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO FEDERICO GUGLIEMI DETTO "TAMURE' "

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventisei** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **09:00**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
TUCCI ENRICO	Si	
MAGI BARBARA		Si
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 8

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

Delibera N. 427 del 26/11/2024

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2024. PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO FEDERICO GUGLIEMI DETTO "TAMURE" "

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 4, prot. n. 81778, del 18 ottobre 2024, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D."), come da nomina del Sindaco con Decreto n. 25 del 12 giugno 2023, ha formulato contestazione di addebito al fantino Federico Guglielmi detto Tamurè (di seguito "Guglielmi"), in base al Regolamento per il Palio (di seguito "Regolamento");
- il fantino Guglielmi ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria difensiva (recante numero di protocollo in entrata 83559);
- l'A.D. con atto n.15, prot. n. 86912, del giorno 8 novembre 2024, ha formulato proposta sanzionatoria nei confronti del fantino Guglielmi;
- gli atti sopracitati n.4 e n.15 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- il fantino Guglielmi ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento presentando memoria difensiva in data 18 novembre 2024 (recante numero di protocollo in entrata 89447).

Considerato che il fantino Guglielmi nella sua memoria, corredata da otto allegati, ha:

a) ribadito le proprie tesi senza apportare elementi e fatti nuovi rispetto a quanto già presentato all'A.D.;

b) evidenziato che:

1) il Regolamento per il Palio non consente che siano emanate nei confronti del fantino più sanzioni per dei fatti verificatisi nella medesima fase paliesca;

2) nel caso di specie, le proposte di sanzione afferiscono ad un medesimo fatto storico, essendo la condotta di "aver sporto il gomito" un'azione di disturbo già contestata, con evidente duplicazione delle sanzioni per una medesima condotta;

3) anche per un principio di logica paliesca e fattuale, il comportamento del fantino durante la Mossa deve essere valutato nella sua complessità, oltre che nella sua unica logica strategica, per poter essere addebitato;

4) la proposta di sanzione di cui al punto b) del P.Q.M. dell'Ordinanza in argomento merita di essere annullata in quanto non corrisponde, per come formulata, alla realtà dei fatti risultante dalla documentazione prodotta e da una interpretazione ragionevole dei medesimi;

5) in precedenza vi sono stati altri procedimenti relativi al Palio di luglio 2023 (D.G.n.413 del 2023 – allegato 6 alla memoria ex art. 99, comma 6, del Regolamento), al Palio di agosto 2018 (D.G. n.443 del 2018) ed al Palio di luglio 2018 (D.G. n.432 del 2018) da tenere in debita considerazione;

6) vi è una proposta di sanzione relativa alla Contrada di Valdimontone e una proposta di sanzione a carico della Contrada della Lupa per i fatti avvenuti durante il Palio di agosto 2024 da tenere in debita considerazione;

c) chiesto alla G.C. di annullare le proposte di sanzione di cui all'Ordinanza n.15 per i motivi di cui alla memoria ex art. 99, comma 6, del Regolamento (ossia per i medesimi motivi di cui alla lettera b del presente atto) o comunque la loro derubricazione ad una ammonizione.

La Giunta Comunale (di seguito "G.C.") rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa è finalizzata a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) l'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) con particolare riferimento al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) - in riferimento ai punti nn. 1, 2 e 3 di cui alla lettera b, l'A.D. ha correttamente ricostruito la vicenda in quanto le condotte del fantino, come argomentate nell'Ordinanza n. 15, sono da ritenersi differenti, non riconducibili ad un comportamento unitario e singolarmente sanzionabili perché ascrivibili a due diversi articoli del Regolamento che vietano condotte diverse (art.64 e art. 67 del Regolamento). Dunque, si ribadisce che la prima condotta per la quale è chiamato a rispondere il fantino Guglielmi, ovvero *"l'aver volontariamente sporto il gomito"*, risulta essere quella vietata dall'art. 67, comma 1, del Regolamento, mentre la seconda condotta, ossia *"l'aver durante tutte le fasi della Mossa svolto un'azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le altre Contrade, comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale al fantino della Nobile Contrada del Nicchio"*, è vietata dall'art. 64, comma 1, del Regolamento. Risultano, inoltre, aver particolare pregio le affermazioni del fantino Guglielmi laddove parla di *"decisione presa dal fantino"* ed ancora *"il fantino ha stabilito una scelta organica"* nonché di *"strategia complessiva"* (v.d.s memoria ex art.99, comma 6 del Regolamento). Quindi le predette affermazioni, ferme le argomentazioni sopra formulate relative alla duplice rilevanza delle condotte del fantino, confermano che le condotte poste in essere dal fantino Guglielmi risultano essere volute e, dunque, coscienti e volontarie, così confermando la ricostruzione dell'A.D. relativa ad entrambe le condotte. Inoltre, per mera considerazione accademica, la tesi sopracitata deporrebbe per una intenzionalità ancora più spinta di violare le norme regolamentari, circostanza che sicuramente avrebbe comportato un quadro sanzionatorio ben più pesante rispetto a quanto formulato con Ordinanza n.15;

- circa il punto n. 4 della lettera b, l'A.D. ha esposto esaustivamente nell'Ordinanza n.15 le motivazioni che lo hanno indotto ad una ricostruzione dell'evento in tal senso, il cui contenuto è condiviso da quest'Organo Collegiale, ritenendo quanto sostenuto dal fantino Guglielmi privo di qualsiasi pregio in fatto ed in diritto Paliesco.

Inoltre i precedenti richiamati (Palio di luglio 2022 - allegato 8 alla memoria ex art.99, comma 6, del Regolamento e Palio di agosto 2024 - proposta di sanzione al fantino della Contrada della Lupa), rispetto alla fattispecie menzionata al predetto punto, non presentano analogie con quest'ultima in particolare per entità della dinamica. Per di più ogni vicenda deve essere valutata per come in concreto si è svolta, per la pericolosità insita in una determinata condotta in un dato momento e per quelle che sono le circostanze temporali;

- rinviando al punto 5 della lettera b, la Delibera di Giunta n.432 del 2018 (allegato n.6 alla memoria ex art.99, comma 6, del Regolamento) a pagina 1 richiama due proposte di sanzione, la prima relativa *"al cambio di posto"* mentre la seconda, poi archiviata, relativa *"all'essersi il fantino avvantaggiato dal cambio di posto"*. Quanto appena trascritto non è riconducibile alla fattispecie contestata al fantino Guglielmi perché, nel caso *de quo*, trattasi di due condotte differenti, non riconducibili ad un comportamento unitario e vietate da due norme diverse e quindi sanzionate con due sanzioni. Circa la delibera n.443 del 2018 e la delibera n. 413 del 2023, le fattispecie in esse menzionate non presentano analogie con la fattispecie contestata al fantino Guglielmi, ciò sia in riferimento al profilo fattuale che alla gravità delle condotte tenute che, nel caso della vicenda riconducibile al fantino Guglielmi, risultano molto più gravi di quelle tenute dai fantini dei predetti precedenti.

- circa la vicenda relativa alla proposta sanzionatoria formulata a carico della Contrada di Valdimontone, l'A.D. ha proposto due sanzioni, una al mangino e l'altra al contradaiolo della Contrada di Valdimontone, mentre ha proposto una sola sanzione per la Contrada di Valdimontone vista la contestualità della condotta dei predetti appartenenti alla Contrada. Le sanzioni sono nel complesso 3 e, nel caso di specie, esiste di fatto una sorta di immedesimazione organica con la Contrada da parte del mangino e del contradaiolo. Nel caso della Nobile Contrada del Nicchio e del fantino Guglielmi, precisato che il Regolamento per il Palio prevede diverse disposizioni sanzionatorie per la Contrada e per il Fantino, si tratta di diversa fattispecie, in quanto il fantino Guglielmi ha violato due diverse norme di condotta (artt.64 e 67 del Regolamento) ed in momenti diversi, così venendo meno l'unitarietà e contestualità della condotta tale da consentire l'irrogazione di una sola sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio.

Si evidenzia, inoltre, in riferimento all'eccezione relativa alla proposta di sanzione a carico della Contrada della Lupa

(Palio del 16 agosto 2024), che risulta non pertinente parlare di sproporzione sanzionatoria in riferimento a condotte diverse che hanno determinato situazioni differenti.

Riassumendo:

I) il fantino Guglielmi non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura rispetto a quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero indurre la G.C. ad un accoglimento delle sue tesi;

II) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta ed adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n.15 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di comminare al fantino Federico Guglielmi detto Tamurè, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1 del Regolamento, la sanzione dell'**esclusione** dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per **un (1) Palio** per la condotta di cui alla lettera a, e dell'**esclusione** dal montare cavalli di Contrada, tanto per le prove che per il Palio, sia ordinario che straordinario, per **un (1) Palio** per la condotta di cui alla lettera b, sotto meglio dettagliate, per aver:

a) sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo assegnato in sorte alla Contrada di Valdimontone.

La condotta di cui alla lettera **a** risulta tale da configurare la responsabilità del fantino Federico Guglielmi detto Tamurè per la violazione dell'art. 67, comma 1, del Regolamento, in quanto la modalità con la quale ha posto in essere la predetta condotta risulta essere espressione di un atto diretto in modo non equivoco a percuotere e molestare il fantino della Contrada di Valdimontone;

b) durante le fasi della Mossa, svolto un'azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale nei confronti del medesimo fantino.

La condotta di cui alla lettera **b** risulta tale da configurare la responsabilità del suddetto fantino per la violazione dell'art. 64, comma 1, del Regolamento, poiché si è estrinsecata mediante molteplici e reiterate azioni volte ad impedire ed ostacolare la partenza del fantino della Contrada di Valdimontone, nonché ad arrecare indirettamente nocimento alle altre Contrade, tanto da comportare un avvertimento e un richiamo ufficiale del Mossiere. Il fantino Guglielmi, alla luce del suddetto *modus operandi*, non garantiva la giusta distanza tra i cavalli delle Contrade al Canape.

Per le condotte di cui sopra sono state proposte sanzioni per la Nobile Contrada del Nicchio per violazione

dell'art.101 del Regolamento;

3. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 27/11/2024

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 27/11/2024

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/11/2024

Siena, li 27/11/2024

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA